



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ABBA - BALLINI"

Via Tirandi n. 3 - 25128 BRESCIA – www.abba-ballini.gov.it

tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379

bstd150001@pec.istruzione.it : info@abba-ballini.it:

bstd150001@istruzione.it



STATALE

Circ. n.1/2016-2017

Prot. n. 3428/C41

Brescia, 6 settembre 2016

Ai docenti
Agli studenti
Agli atti
Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: Applicazione normativa antifumo (DL n. 104/2013 convertito in legge 128/2013)

In attesa di inserire la disposizione nel Regolamento di Istituto si ricorda agli studenti, al personale e a chiunque frequenti a qualsiasi titolo, anche per un breve tempo, i locali e le pertinenze dell'istituto che è **stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto e che è altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche. Si sottolinea che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico e dopo aver passato il badge al totem che registra le presenze.**

Tale divieto non va interpretato come una misura di natura repressiva, ma come semplice applicazione alla nostra scuola del dettato normativo che si ispira al principio educativo della prevenzione delle dipendenze e della promozione di stili di vita sani e corretti.

SANZIONI

Ai contravventori verrà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

a. l'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo come stabilito dall'art. 7 della L. n. 584/1975 modificato dall'art. 52, comma 20, della L 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 va **da un minimo di 55,00€, fino ad un massimo di 550,00€ in caso di reidiva.**

b. Chiunque violi il divieto di utilizzo di sigarette elettroniche è soggetto alle medesime sanzioni previste al punto a);

c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

d. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;

e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla L. n. 584/1975 e successive modifiche qualora la legge stessa non venga fatta rispettare;

- f. il soggetto incaricato della vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle leggi vigenti;
- g. I dipendenti e gli alunni dell'istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

I soggetti preposti al controllo del divieto (**Arengi Marina, Colaci Annalisa, Sagonti Monica, Pesci Paola, Baronchelli Silvano, Zanotto Lorella**) procedono all'accertamento delle relative infrazioni contestando al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento previa identificazione del trasgressore tramite esibizione di documento di identità. I soggetti preposti consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore unitamente all'invito a depositare presso la segreteria di questo istituto entro 60 giorni copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore sia minorenne la copia del verbale dovrà essere notificata ai genitori. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento entro 60 giorni, il Dirigente scolastico presenterà rapporto al prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

SOGGETTI PREPOSTI

I soggetti preposti al controllo del divieto hanno i seguenti compiti:

- a.** Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree indicate;
- b.** Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui sopra;
- c.** Individuare l'ammenda da comminare;
- d.** Utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e.** Controllare che siano affissi gli appositi cartelli predisposti dall'ufficio contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
- f.** i soggetti preposti sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Lazzari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
D.Lgs. 39/93 art.3, comma2

Tagliando da restituire, debitamente compilato, al personale collaboratori scolastici entro il 20 settembre 2016

Il sottoscritto _____ genitore di _____ della classe _____ prende visione della circolare relativa all'applicazione della normativa antifumo

Brescia, _____

Firma. _____